



ENTE NAZIONALE
PER IL
MICROCREDITO

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

Il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (nel seguito denominato **CNEL**), con sede legale in Roma, viale David Lubin, n. 2, 00196 (Codice Fiscale 80198830582), nella persona del Presidente, Prof. Tiziano Treu, domiciliato per la carica presso la suindicata sede.

E

L'Ente Nazionale per il Microcredito (nel seguito denominato **ENM**), con sede legale in Roma, via Vittoria Colonna, n. 1, 00193 (Codice Fiscale 97538720588) nella persona del Presidente, Dott. Mario Baccini, domiciliato per la carica presso la suindicata sede.

CNEL e **ENM** nel seguito, singolarmente, anche la "Parte" e, congiuntamente, le "Parti".

PREMESSO CHE:

Il CNEL:

- è un organo costituzionale che ha la funzione peculiare di prestare consulenza al Parlamento e al Governo nelle materie economiche e sociali;
- ha natura rappresentativa delle forze sociali del mondo dell'impresa, del lavoro autonomo e del lavoro dipendente e di organizzazioni dell'associazionismo sociale e del volontariato;
- svolge attività di analisi, confronto e condivisione di studi, ricerche e progetti con enti pubblici e privati con l'approccio al Benessere Equo Sostenibile, avendo sviluppato, con ISTAT, i primi indicatori BES in ambito nazionale;
- ha prodotto proposte di legge e documenti a latere di un'ampia attività congressuale e a seguito dell'importante indagine conoscitiva commissionata al CNEL dalla Commissione Lavoro della Camera dei Deputati e concernente



ENTE NAZIONALE
PER IL
MICROCREDITO

l'analisi delle nuove disuguaglianze generate dalla pandemia da Covid 19 nel mondo del lavoro, negli stessi ambiti di intervento del microcredito: politiche di coesione, sostenibilità e responsabilità della finanza; mismatch tra domanda e offerta di lavoro; attività di upskilling e reskilling; lavoro carcerario; immigrazione, differenze di genere e territoriali.

L'Ente Nazionale per il Microcredito:

- ai sensi della Legge 106 del 12 luglio 2011, art. 1, comma 4 bis, ha visto attribuite funzioni di ente coordinatore nazionale con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti microfinanziari promossi dall'Unione Europea nonché delle attività microfinanziarie realizzate a valere su fondi dell'Unione Europea. Tali compiti si aggiungono a quelli già attribuiti all'Ente dai precedenti strumenti normativi e/o regolamentari che di seguito si richiamano;
- ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2010 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2010) è titolare altresì di specifici compiti operativi di monitoraggio e valutazione di tutte le iniziative italiane di microcredito e micro finanza;
- ai sensi della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, art.2, commi 185-186-187, ha il ruolo di promozione, prosecuzione e sostegno ai programmi di microcredito e microfinanza destinati allo sviluppo economico e sociale del Paese, nonché ai Paesi in via di sviluppo e alle economie in transizione (microfinanza per la cooperazione), in sinergia con il Ministero degli Affari Esteri;
- esercita i ruoli di cui sopra, anche all'esito del processo che lo ha portato a rivestire gli attuali compiti istituzionali. Infatti l'Ente discende direttamente dal Comitato Nazionale per il Microcredito, nato nel 2005 al fine di dare attuazione alle finalità di cui alle risoluzioni ONU 53/197 e 58/221. Attraverso tali risoluzioni, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 2005 "Anno internazionale per il Microcredito" ed ha invitato gli Stati membri a costituire Comitati Nazionali al fine di conseguire gli Obiettivi del Millennio. Tali risoluzioni costituiscono un



ENTE NAZIONALE
PER IL
MICROCREDITO

importante messaggio di solidarietà umana ed internazionale che l'Italia ha prontamente accolto costituendo per prima, appunto, il Comitato Nazionale Italiano per il Microcredito. Tale Comitato è stato successivamente trasformato in Comitato Permanente ed infine in Ente Pubblico.

I compiti già attribuiti all'Ente dalla legge istitutiva e dalla DPCM per la promozione e la conoscenza del microcredito quale strumento di aiuto per lo sradicamento della povertà, attraverso lo sviluppo di iniziative per la costituzione di microimprese in campo nazionale ed internazionale, sono stati ampliati dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 225, che ha istituito presso l'Ente Nazionale per il Microcredito l'elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito sulla base delle linee guida redatte dall'Ente.

CONSIDERATO

- che CNEL e ENM hanno manifestato la volontà di avviare una collaborazione finalizzata ad accrescere l'efficacia delle rispettive azioni, e più in particolare a promuovere, diffondere, agevolare, monitorare, gli strumenti micro finanziari nazionali ed europei con l'obiettivo di sviluppare progetti imprenditoriali che producano sul territorio un beneficio sociale ed economico, nell'ottica di uno sviluppo umanamente ed ecologicamente sostenibile, nonché progetti mirati al miglioramento delle condizioni di vita delle fasce deboli della popolazione.
- che il microcredito sociale è finalizzato a promuovere progetti di inclusione sociale e finanziaria di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale supportando l'acquisto di beni o servizi necessari al soddisfacimento di bisogni primari;
- che tra i soggetti che rappresentano il target dei programmi di microcredito sono compresi le donne, i giovani, gli over 50, i disoccupati, i cassintegrati, gli espulsi dal mercato del lavoro, gli immigrati, gli ex detenuti, i rifugiati, i disabili;



ENTE NAZIONALE
PER IL
MICROCREDITO

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – FINALITÀ

Il CNEL e l'ENM si impegnano, nel rispetto delle proprie competenze, a incentivare la ripresa del tessuto economico, a sostenere lo sviluppo imprenditoriale, a contribuire al rilancio dell'economia attraverso gli strumenti propri della microfinanza, nonché a ridurre il fenomeno dell'esclusione finanziaria.

Il CNEL e l'ENM stipulano il presente accordo col precipuo scopo di promuovere lo sviluppo della microimprenditoria e del lavoro autonomo, nonché l'inclusione sociale e finanziaria delle persone maggiormente svantaggiate sviluppando iniziative volte a favorire l'accesso al credito attraverso gli strumenti della microfinanza, della formazione, del tutoraggio, della ricerca e della diffusione di buone pratiche.

In particolare, il CNEL e l'ENM agiscono congiuntamente per:

- diffondere il ricorso allo strumento del microcredito per lo sviluppo delle attività imprenditoriali che producono benefici economici e sociali;
- prevenire e ridurre i fenomeni del mismatch tra domanda e offerta di lavoro attraverso l'attivazione di percorsi formativi strutturati sulla base dei fabbisogni professionali delle imprese;
- favorire il *reskilling* attraverso lo sviluppo di nuove competenze;
- migliorare le condizioni di vita delle fasce deboli della popolazione;
- favorire la transizione digitale ed ecologica attraverso il supporto alle attività imprenditoriali sostenibili.

ART. 2 – AMBITI DI INTERVENTO

- realizzare attività convegnistiche, seminari e giornate di studio per diffondere e incrementare il ricorso a finanziamenti da parte delle piccole e medie imprese italiane per investimenti in ricerca sviluppo e innovazione (RSI);
- realizzare programmi di microcredito sociale finalizzati a finanziare le spese di consumo di bisogni primari dei nuclei familiari e degli individui svantaggiati;



ENTE NAZIONALE
PER IL
MICROCREDITO

- individuare il fabbisogno formativo per poi attivare percorsi di formazione professionale e aggiornamento per lo sviluppo di nuove competenze nei lavoratori;
- realizzare congiuntamente programmi di educazione finanziaria rivolti a studenti, microimprenditori, professionisti, per lo sviluppo di competenze trasversali finalizzate allo sviluppo dell'imprenditorialità;
- realizzare programmi e progetti a valere sui fondi strutturali e di investimento europei (SIE) nonché a valere su altre tipologie di fondi, attraverso l'utilizzo del microcredito e di altri strumenti di microfinanza. In particolare, potranno essere implementati programmi di sostegno alla microimprenditorialità giovanile capaci di assicurare il ricambio generazionale e l'inclusione sociale o programmi che promuovano la competitività delle aziende;
- favorire la digitalizzazione delle micro e piccole imprese italiane e promuovere attività di incubazione ed accelerazione d'impresa per il tramite di progetti dedicati;
- incentivare una maggiore diffusione e rafforzamento della sicurezza informatica degli operatori economici e della pubblica amministrazione;
- Sostenere ed accelerare il processo di transizione ecologica delle micro e piccole attività imprenditoriali, al fine di assicurarne una crescita sostenibile.

ART. 3 – FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ

Non sono previsti oneri a carico delle Parti.

ART. 4 – COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Per ideare, sviluppare e realizzare le attività oggetto dell'Accordo, le Parti concordano di istituire formalmente un Comitato Tecnico Scientifico di monitoraggio dell'attuazione del presente Protocollo, con il compito di valutare le iniziative da realizzare, monitorare le attività in essere e definire le modalità di divulgazione dei risultati. Il Comitato sarà composto da due o quattro rappresentanti, uno o due per ciascuna Parte, designati dai rispettivi organi. La partecipazione al Comitato sarà a titolo gratuito.



ENTE NAZIONALE
PER IL
MICROCREDITO

ART. 5) DURATA

Il presente Protocollo avrà la durata di anni 3, a partire dalla firma dello stesso.

ART. 6) RISOLUZIONE

Il presente protocollo potrà essere risolto in ogni momento qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità di proseguire la collaborazione.

ART. 7) DISPOSIZIONI GENERALI

Della presente Convenzione saranno redatti due originali, di cui ogni Parte conserverà un esemplare. Qualsiasi modifica alla presente Convenzione non sarà valida ove non risulti da atto scritto firmato dalle Parti.

ART. 8) PUBBLICITÀ

Della stipulazione della presente Convenzione verrà data pubblica informazione attraverso gli strumenti ritenuti più idonei dalle Parti, previa condivisione sulla modalità di comunicazione.

ART. 9) MARCHI

Il Presente Protocollo d'Intesa non conferisce alle Parti alcun diritto, espresso o implicito, all'utilizzo di immagini e/o marchi dell'altra Parte senza la preventiva approvazione scritta della Parte proprietaria.

ART. 10) TUTELA DELLA PRIVACY E OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali conosciuti direttamente e/o incidentalmente nell'esecuzione del presente Protocollo, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per "normativa vigente" si intende il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (*General Data Protection Regulation, GDPR*), nonché il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e i provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali applicabili.

I termini "Titolare del trattamento" e "Dati personali" hanno il significato indicato nel GDPR. Ciascuna Parte assume il ruolo di titolare autonomo dei dati personali di propria competenza e si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e



ENTE NAZIONALE
PER IL
MICROCREDITO

collaboratori, per tutta la durata del presente Protocollo, le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali in relazione alle attività svolte.

Il contenuto del presente Protocollo e le informazioni che le Parti riceveranno in esecuzione o a causa dello stesso sono da considerarsi confidenziali e non devono essere divulgate a terzi per alcun motivo, ad eccezione di quanto necessario per il corretto adempimento del Protocollo in parola, fatti salvi gli obblighi di legge e fatto salvo quanto previsto dall'art. 8 del presente Protocollo in merito alla pubblicità dello stesso.

CONSIGLIO NAZIONALE
DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
CNEL

ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO
ENM

Prof. Tiziano Treu

Dott. Mario Baccini